



Regolamento

Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231-2001

Reg. 01 - Parte Generale

DATI SU PROCESSO DI GESTIONE E CARATTERISTICHE DOCUMENTO		
Redazione	Amministratore Delegato BIB	Data: 02/07/2019
Autorizzazione a procedere	Amministratore Delegato BIB	Data: nn/nn/2019
Parere Tecnico	Organismo di Vigilanza	Data: nn/nn/2019
Controllo di Conformità	Funzione <i>Compliance</i> della Capogruppo	Data: nn/nn/2019
Approvazione	Consiglio di Amministrazione BIB	Data: nn/nn/2019

Tipologia Documento	Regolamento				
Codice Documento:	Reg. 01	Versione	1	Edizione	2019
Principali modifiche rispetto alla versione precedente	Revisione e adattamento per revisione generale del Sistema.				
Stato Documento:					
Richiesta di chiarimenti	info@bimbrokers.it				
Data Approvazione precedente Versione:					

Documenti collegati:	<ul style="list-style-type: none"> - Doc. 01 - Organigramma - Doc. 02 - Modello di Organizzazione - Doc. 03 - Codice Etico e di comportamento - Doc. 04 - Sistema Disciplinare - Doc. 05 - Sistema dei Presidi - Doc. 06 - Clausola Contrattuale - Doc. 07 - Mappatura dei rischi di dettaglio - Doc. 08 - Flussi Informativi
Documenti allegati	

INDICE

1. ASPETTI GENERALI	4
1.1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	4
1.2. TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO	5
1.3. PERIMETRO DI APPLICAZIONE	7
1.4. VALIDITA' E DECORRENZA	7
1.5. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO	8
1.6. FONTI NORMATIVE	8
1.7. SCHEMA DEL MODELLO 231	8
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231	9
2.1. CONTENUTO DEL DECRETO	9
2.2. SOGGETTI DESTINATARI DEL DECRETO	10
2.3. VALORE E IMPORTANZA DEL MODELLO	11
2.4. LE SANZIONI PER LA SOCIETÀ	11
2.4.1. LE SANZIONI PECUNIARIE	11
2.4.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE	12
2.4.3. LA CONFISCA	13
2.4.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA	13
2.5. I REATI-PRESUPPOSTO	13
2.5.1. IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO	13
2.5.2. IL TENTATIVO DI REATO	13
2.5.3. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO DA SOCIETÀ CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO	14
2.5.4. I REATI COMMESSI NEL TERRITORIO DELLO STATO DA SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO	ERRORE. IL SEG
3. IL MODELLO 231	14
3.1. CONTENUTO E STRUTTURA DEL MODELLO	14
3.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO E RELATIVI PRESID	15
3.3. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	16
3.3.1. DESTINATARI DEL MODELLO	17
3.3.2. DIFFUSIONE DEL MODELLO	17
3.3.3. LA FORMAZIONE	18
3.4. IL SISTEMA SANZIONATORIO	18
3.5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	19
3.6. ADERENZA CON IL MODELLO DI GRUPPO	ERRORE. IL SEG
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
4.1. CONNOTAZIONE E REQUISITI	19
4.2. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
4.3. FUNZIONI E POTERI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	21
4.4. OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
4.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
4.6. RAPPORTI E FLUSSI INFORMATIVI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CONTROLLANTE	24
5. GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE	25

1. ASPETTI GENERALI

1.1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Questo documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "Modello 231") di BIM Insurance Brokers S.p.A., inteso come insieme di norme deontologiche e regole operative adottate da BIM Insurance Brokers S.p.A. in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto 231").

Il Modello è stato predisposto a seguito di una specifica analisi della struttura organizzativa di BIM Insurance Brokers S.p.A., delle relazioni che la Società ha con la Banca Intermobiliare, del Sistema dei Controlli Interni di quest'ultima, dei rapporti che normalmente BIM Insurance Brokers S.p.A. intrattiene con gli altri portatori d'interessi, delle procedure societarie attualmente vigenti e delle esperienze acquisite nel corso degli anni.

Il Modello è stato comunque predisposto in conformità al Modello Organizzativo di Banca Intermobiliare, tenuto conto dei poteri di direzione e coordinamento che essa esercita in qualità di Capogruppo.

Il Modello, approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione di BIM Insurance Brokers S.p.A., sarà sottoposto a verifica e riesame secondo le regole definite dal Modello stesso.

I principi cui si ispira il presente Modello trovano più sintetica declinazione nel Codice Etico e di Comportamento del gruppo, che forma parte integrante del presente Modello, del Codice Deontologico di A.I.B.A. e dello stesso documento Doc. 03 - Codice Etico e di Comportamento emesso da BIM Insurance Brokers S.p.A.

Il Modello ha le seguenti finalità:

- sensibilizzare tutti i Destinatari affinché, nell'espletamento delle proprie attività, mantengano comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etico - sociali ai quali si ispira il gruppo nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto previsti dal Decreto 231;
- potenziare, e rendere più efficace, la cultura di controllo e di gestione del rischio, con benefici ipotizzabili sia sulla qualità dei servizi erogati ai propri *partner* e clienti, sia in termini di maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione del personale nella conduzione operativa;
- tutelare l'immagine e la reputazione delle società del gruppo verso i soci, i clienti e tutti gli altri *stakeholder*.
- Attraverso l'adozione del Modello, BIM Insurance Brokers S.p.A. intende:
 - determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di BIM Insurance Brokers S.p.A. e delle altre società del gruppo, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di commissione di uno dei reati-presupposto del Decreto 231, in un illecito penale, passibile di sanzione sia nei confronti dell'autore, sia nei confronti della società;
 - consentire azioni di monitoraggio e controllo interno, indirizzate in particolare agli ambiti più esposti ai rischi del Decreto 231, nonché garantire la formazione - sia dei Soggetti Apicali, sia dei dipendenti e collaboratori - alla corretta realizzazione delle loro mansioni, al fine di prevenire e contrastare la commissione di reati;
 - prevedere specifiche sanzioni a carico dei destinatari del Modello, in caso di violazione delle previsioni in esso contenute, ovvero di commissione di un illecito sanzionabile ex Decreto 231/01.
 - Motivare i terzi destinatari (Compagnie e Agenzie Assicurative *in primis*) affinché siano rispettati i principi che ispirano il Sistema 231/01 di BIM Insurance Brokers S.p.A.

1.2. TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO

Termine	Definizione
Società	BIM Insurance Brokers S.p.A.
Capogruppo	Banca Intermobiliare S.p.A.
Gruppo	Gruppo Civilistico BIM
Società controllate	Società appartenenti al Gruppo Civilistico BIM
Destinatari	Soggetti interni cui la norma si rivolge, che sono tenuti cioè all'osservanza del disposto in essa contenuto. A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i Soggetti Apicali, i Soggetti Sottoposti, i prestatori di lavoro interni ed In generale, sono Destinatari del Modello 231 e delle prescrizioni in esso contenute tutti quanti agiscono in nome o anche soltanto per conto di BIM Insurance Brokers S.p.A.
Autorità	Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni, Garante della <i>privacy</i> , Autorità <i>Antitrust</i> , <i>ANAC</i> , <i>IVASS</i> e altre Autorità di Vigilanza.
Terzi Destinatari	Soggetti esterni cui la norma si rivolge, che sono tenuti cioè all'osservanza del disposto in essa contenuto. A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria: i prestatori di lavoro esterni - indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata - le Compagnie Assicuratrici e le loro Agenzie, l'Associazione A.I.B.A., i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i <i>partner</i> commerciali e tutti coloro i quali intrattengono rapporti, di qualsiasi natura e durata, con BIM Insurance Brokers S.p.A. In generale, sono Destinatari del Modello 231 e delle prescrizioni in esso contenute tutti quanti agiscono in nome o anche soltanto per conto di BIM Insurance Brokers S.p.A..
Validità	Entrata in vigore, efficacia applicativa.
Decorrenza	Termine a partire dal quale i destinatari sono tenuti all'osservanza della norma
Attività a rischio reato	atti, fatti o operazioni che, anche potenzialmente, potrebbero esporre BIM Insurance Brokers S.p.A. al rischio derivante dall'eventuale commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 231
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore bancario
Codice Etico e di Comportamento	dichiarazione dei diritti, dei doveri - anche morali - e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nella Società e nel Gruppo, finalizzata all'affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi, anche ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del Decreto 231

Decreto 231	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni
Dipendenti; Personale	tutti coloro che intrattengono con BIM Insurance Brokers S.p.A. un rapporto di lavoro di qualunque tipo
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati, così come previsto e disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Decreto 231.
Normativa della Autorità di Vigilanza	le disposizioni normative della autorità di Vigilanza (IVASS) con particolare riferimento ai Regolamenti da essa emanati in materia di regolamentazione del mercato e vigilanza.
Organo Dirigente	Consiglio di Amministrazione (Organo di Supervisione Strategica)
Organi Sociali	Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Organismo di Vigilanza (o O.d.V.)	Organismo (di tipo monocratico) ex art. 6 del Decreto 231/01, avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello
Pep's – Persone Politicamente Esposte ¹	Sono le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche. Con tale espressione s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); b) i parlamentari (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); c) i membri delle Corti supreme, delle Corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate (comprese, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale); f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna di tali categorie rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Per individuare i soggetti con i quali le persone appena elencate intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una delle persone appena elencate; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio delle persone appena elencate. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. Quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla normativa anticiclaggio

¹ Così l'art. 1, Allegato Tecnico, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

	(D.Lgs. 231/2007) non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta
Protocollo	insieme delle regole aziendali atte a prevenire la potenziale commissione dei reati previsti dal Decreto 231
Reati – presupposto (o Reati 231)	reati previsti dal Decreto 231, la cui commissione, oltre alla responsabilità personale dell'autore materiale, determina, altresì, il sorgere della responsabilità amministrativa da reato a carico della società. L'elenco dei reati-presupposto è contenuto nelle Schede Reato contenute nella Parte Speciale B.1 del presente Modello
Sistema Disciplinare	insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello
Soggetti Apicali	persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso - e quindi il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i Vicedirettori Generali, nonché tutti i dirigenti specificatamente individuati
Soggetti Sottoposti	persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali. A titolo meramente esemplificativo, anche i c.d. rapporti di parasubordinazione, quali, ad esempio, quelli con promotori finanziari o consulenti esterni che, pur avendo natura autonoma, si caratterizzano per la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività del destinatario della prestazione
Soggetti Terzi	soggetti esterni alla struttura di BIM Insurance Brokers S.p.A., quali – a titolo meramente esemplificativo – i Consulenti, le Società di Service, i Fornitori e tutti gli altri Outsourcer
<i>Whistleblowing</i>	istituto che permette al Destinatario di segnalare a soggetti interni eventuali irregolarità o reati commessi in ambito aziendale, di cui venga a conoscenza in ragione della propria attività

1.3. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La Parte generale del Modello 231/01 è stata rielaborata e adottata come norma di *governance* al fine di aderire al Sistema 231/01 del soggetto Capogruppo.

Le peculiarità del *business*, la struttura organizzativa, le prassi operativa di BIM Insurance Brokers S.p.A. hanno reso necessaria una specifica regolamentazione nel rispetto, tuttavia, delle linee guida fissate dal Sistema 231/01 del Soggetto controllante.

Il presente documento è diffuso a tutto il personale del gruppo.

Questo documento può essere consegnato a rappresentanti del soggetto controllante.

1.4. VALIDITA' E DECORRENZA

Questo documento è valido dal giorno successivo la data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e decorre a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione.

1.5. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

L'organino tecnico *ad hoc* presidiato dal Presidente del C.d.A. è responsabile della stesura e dell'aggiornamento del documento.

All'Organismo di Vigilanza 231 spetta un giudizio tecnico non vincolante sui contenuti del documento.

Gli allegati al presente documento possono essere aggiornati disgiuntamente dal documento principale con obbligo di informativa Funzione *Compliance* della capogruppo.

1.6. FONTI NORMATIVE

- Fonti normative esterne:
 - Decreto Legislativo 231/2001 e relativi aggiornamenti dei reati presupposto 231

1.7. SCHEMA DEL MODELLO 231

Il presente documento si struttura in tre parti:

1) **Parte Generale:**

- sintesi del D.Lgs. 231/2001;
- struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di BIM Insurance Brokers S.p.A..
- attività di formazione e comunicazione del Modello di organizzazione, gestione controllo;
- sistema disciplinare e l'apparato sanzionatorio adottato da BIM Insurance Brokers S.p.A.;
- individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, ex art. 6, D.Lgs. 231/2001;
- struttura di *governance* e assetto organizzativo di BIM Insurance Brokers S.p.A.

2) **Parte Speciale:**

- sintesi della mappatura delle attività a rischio reato;
- protocolli di controllo delle aree sensibili.

3) **Allegati:**

- Doc. 01 - Organigramma
- Doc. 02 - Modello di Organizzazione
- Doc. 03 - Codice Etico e di comportamento
- Doc. 04 - Sistema Disciplinare
- Doc. 05 - Sistema dei Presidi
- Doc. 06 - Clausola Contrattuale
- Doc. 07 - Mappatura dei rischi di dettaglio
- Doc. 08 - Flussi Informativi

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231

2.1. CONTENUTO DEL DECRETO

Il Decreto 231 ha introdotto, per la società, una responsabilità definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione di determinati reati indicati dalla legge (c.d. reati-presupposto), e correlati all'interesse o al vantaggio² (esclusivo o concorrente) della società medesima.

Affinché sia configurabile la responsabilità dell'azienda è necessario che il reato-presupposto venga commesso da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società stessa (i Soggetti Apicali già illustrati nelle Definizioni);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (i Soggetti Sottoposti già illustrati nelle Definizioni)³.

La condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti integra due distinti illeciti:

- da un lato, un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, punito con sanzione penale;
- dall'altro lato, un illecito amministrativo a carico dell'azienda, punito con sanzione amministrativa⁴.

La società, tuttavia, ha la possibilità di esimersi da responsabilità al ricorrere di determinate condizioni, differenti a seconda che il reato-presupposto sia stato commesso da un Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto:

- se il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, l'azienda non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire il reato commesso nel caso di specie. Inoltre, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, deve essere stato affidato ad un O.d.V. dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (su questo punto si rinvia a quanto illustrato al Capitolo 3). Ancora, il Soggetto Apicale deve aver commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Infine, non deve esserci stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. (art. 6, comma 1, Decreto 231);
- se il reato è stato commesso da un Soggetto Sottoposto, l'azienda è immune da responsabilità solo se prova che la commissione del reato non è stata consentita dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, comma 1, Decreto 231).

In entrambi i casi - e quindi tanto nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso da un Soggetto Apicale, quanto nel caso in cui il reato-presupposto sia stato commesso da un Soggetto Sottoposto - l'azienda non risponde se prova che i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, Decreto 231)⁵.

² "interesse" consiste nel conseguimento di una determinata finalità, preesistente alla commissione del reato e, quindi, da valutare *ex ante*. Viceversa, il "vantaggio" è ogni concreta acquisizione per l'ente, da valutarsi *ex post* come conseguenza della commissione del reato. Tanto l'interesse quanto il vantaggio vengono, di regola, equiparati al "profitto", ma in giurisprudenza si ritiene che possano avere valenza anche non economica.

³ Art. 5, comma 1, Decreto 231.

⁴ Si precisa che la responsabilità amministrativa dell'azienda è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso materialmente il reato e si aggiunge a quest'ultima. A dimostrazione si consideri l'articolo 8, Decreto 231: «La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. L'ente può rinunciare all'amnistia». Per le sanzioni amministrative si vedano i paragrafi 2.4 e seguenti.

⁵ Nel procedimento penale è il Pubblico Ministero a dover provare la colpevolezza dell'imputato, il quale non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva: questo principio prende il nome di "presunzione di non colpevolezza" (art. 27, comma 2, Cost.). Viceversa, nell'ambito del Decreto 231, viene realizzata un'inversione dell'onere della prova, in quanto la società, come si è visto, potrà esimersi da

Il Decreto 231 capovolge radicalmente il tradizionale principio per cui si riteneva che una società non poteva commettere reato: tale responsabilità «poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. 689 del 1981»⁶.

Per ragioni di completezza, va considerato che il TUB prevede disposizioni integrative e derogatorie del Decreto 231⁷. Di esse si darà conto nel corso dell'esposizione, dovendo, tuttavia, anticipare in questa sede lo specifico iter procedurale previsto per la contestazione di reati presupposto (art. 97bis, commi 1 e 2, TUB). Invero, nel settore bancario, il Pubblico Ministero che iscrive la notizia di reato nell'apposito registro, deve darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Se il Pubblico Ministero ne fa richiesta, Banca d'Italia e Consob possono essere sentite nel corso del procedimento penale. In ogni caso, Banca d'Italia e Consob possono presentare relazioni scritte. Il giudice, invece, può richiedere a Banca d'Italia e Consob l'acquisizione di informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

2.2.SOGGETTI DESTINATARI DEL DECRETO

Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto 231, le disposizioni in esso previste si applicano:

- alle aziende fornite di personalità giuridica (le società di capitali, le società cooperative, le fondazioni, le associazioni riconosciute, gli enti privati e pubblici economici, le aziende private che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione o analogo atto amministrativo);
- alle aziende prive di personalità giuridica (società di persone, i GEIE - Gruppi europei di interesse economico, i consorzi e le associazioni non riconosciute).

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme «non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale», ossia le due Camere del Parlamento, le Regioni, le Province, i Comuni, la Corte Costituzionale, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), i partiti politici ed i sindacati.

responsabilità solamente se in grado di provare le condizioni elencate: siamo, quindi, in presenza di una vera e propria "presunzione di colpevolezza". La questione è stata lungamente discussa ed ha visto fronteggiarsi due correnti di pensiero: la previsione potrebbe essere censurata ove si reputasse penale la responsabilità in questione; diversa sarebbe la conclusione se la si ritenesse di natura amministrativa). Al riguardo, è stato osservato che il Decreto 231 introduce una normativa diretta a trasferire sul soggetto vigilato un onere - originariamente tipico del settore pubblico - di regolazione e controllo, avente il punto più significativo nella valutazione di adeguatezza delle strutture organizzative e dei comportamenti aziendali.

⁶ «Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia» (Relazione Ministeriale al Decreto 231).

⁷ Art. 97-bis TUB: «Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie».

2.3. VALORE E IMPORTANZA DEL MODELLO

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui l'azienda non abbia provveduto a predisporre e ad adottare un apposito Modello, che consista, anzitutto, in regole procedurali interne.

Tali regole procedurali interne devono essere idonee a prevenire i reati ed a ridurre i rischi di comportamenti individuali illeciti.

L'approccio seguito al riguardo da BIM Insurance Brokers S.p.A., come si dirà meglio in seguito, è stato quello di predisporre Protocolli di controllo, che generalmente sono dettagliati ed integrati da procedure aziendali con essi coerenti. I Protocolli rappresentano, comunque, regole generali cui devono sempre ispirarsi le attività dei singoli, anche nei casi in cui non vi siano specifiche procedure in merito e consistendo in regole già applicabili, costituiscono un presidio di prevenzione dei reati 231.

Tale approccio risulta coerente con il percorso seguito dal Legislatore, basato sulla volontà di motivare l'azienda non certo alla semplice adozione di un Modello, bensì alla sua reale, concreta ed effettiva applicazione.

Il risultato di tale impostazione ha consentito di adottare un Modello orientato a minimizzare il rischio, individuando specifiche misure di prevenzione.

In altre parole, affinché si possa parlare di una corretta prevenzione, occorre che il funzionamento del Modello sia effettivo e che esso sia accompagnato da un'attività di vigilanza strutturata e organizzata per scoprire ed eliminare le situazioni di rischio.

Il Modello ha come irrinunciabile premessa la predisposizione di un Codice Etico e di Comportamento e costituisce il frutto di una precisa mappatura dei rischi, della definizione di ruoli e di competenze e di un'attenta considerazione delle varie tipologie di reato comprese nel perimetro del Decreto 231. Il Modello deve evitare divieti di principio, che rischiano di essere solo formali, per puntare, invece, sulla definizione dei processi decisionali, sulla separazione tra chi delibera e chi agisce, tra chi opera e chi controlla e sulla determinazione delle modalità di conservazione delle informazioni.

In particolare, il Modello deve individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni delle società del gruppo in relazione ai reati da prevenire, individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati, prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V., introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 6, commi 2 e 3, Decreto 231).

Al fine del riconoscimento della funzione "esimente" del Modello, si tiene conto delle indicazioni che provengono dalla dottrina e dalla giurisprudenza: gli elementi fondamentali ai fini di tale riconoscimento vanno ricercati nei concetti di idoneità, efficacia, adeguatezza, specificità e dinamicità del Modello.

2.4. LE SANZIONI PER LA SOCIETÀ

Il Decreto 231 prevede un sistema sanzionatorio così articolato:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

2.4.1. LE SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni pecuniarie, applicabili ogni qualvolta venga accertata la responsabilità dell'azienda, vengono irrogate sotto forma di quote. Le quote sono comprese tra un numero non inferiore a cento né superiore a mille, e vengono determinate dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo di ciascuna singola quota va da un minimo di euro 258,00 ad un

massimo di euro 1.549,00⁸, e viene determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Non è ammesso il pagamento in forma ridotta. Al fine di garantire un idoneo potere di valutazione del Giudice, ed il puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione prevede:

- una prima fase in cui il Giudice determina il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;
- una seconda fase in cui il Giudice quantifica l'importo di ciascuna singola quota, cioè il suo valore economico, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

2.4.2. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto 231, ossia:

- se il reato è commesso da un Soggetto Apicale, l'azienda deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un Soggetto Sottoposto, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- infine, ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando la società, già condannata, commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Il Giudice, in alternativa all'applicazione di una misura interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'azienda, ha la facoltà di nominare un Commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività per un periodo corrispondente alla durata della pena applicata.

Inoltre, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'azienda o vi siano specifici elementi tali da concretizzare il pericolo di illeciti della medesima indole, le misure interdittive possono essere applicate, su istanza del Pubblico Ministero, anche in fase di indagini preliminari.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del Decreto 231 e, precisamente:

- l'azienda ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- l'azienda ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

⁸ Originariamente: «[...] minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni [...]».

- l'azienda ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto 231).

2.4.3. LA CONFISCA

La confisca è disposta in tutti i casi di condanna della società, nonché quando, indipendentemente dalla condanna, il reato venga commesso da Soggetti Apicali (art. 6, comma 5).

La confisca ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e salvi i diritti dei terzi in buona fede. Laddove non sia possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

La circostanza che, nel caso di elusione fraudolenta del Modello senza colpa dell'azienda, non sia ravvisabile alcuna responsabilità dello stesso, nulla toglie all'inopportunità che la persona giuridica si giovi dei profitti economici che abbia comunque tratto dall'operato del c.d. amministratore infedele. Per tale ragione, l'articolo prevede che, anche in queste ipotesi, venga disposta la confisca del profitto del reato⁹.

2.4.4. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell'azienda, in uno o più giornali da lui scelti, oppure mediante affissione nel Comune ove la società ha sede principale.

2.5.I REATI-PRESUPPOSTO

La responsabilità amministrativa delle aziende sussiste, come s'è detto, esclusivamente per tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Per tali figure, oltre alla responsabilità personale dell'autore del reato, si aggiunge una responsabilità autonoma della Società.

2.5.1. IL CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

L'elenco dei reati presi in considerazione dalla normativa in esame è contenuto nelle Schede Reato contenute nella Parte Speciale B.1 del presente Modello.

2.5.2. IL TENTATIVO DI REATO

L'art. 26 del Decreto 231 dispone che, nei casi di commissione del reato nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

La definizione di delitto tentato è data dall'art. 56, comma 1, c.p., secondo cui «chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [...] se l'azione non si compie o l'evento non si verifica». È, invece, esclusa l'irrogazione di sanzioni se la società volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

⁹ Relazione Ministeriale al D.lgs. 231/2001.

2.5.3. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO DA SOCIETÀ CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO

La società che abbia commesso un reato-presupposto all'estero può essere chiamata a rispondere se ricorrono i seguenti requisiti:

- il reato deve essere commesso da Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto;
- il reato deve rientrare in una delle "famiglie" di cui al Decreto 231;
- il reato deve essere commesso all'estero;
- la società deve avere la propria sede principale in Italia;
- per il reato non deve procedere lo Stato del luogo in cui esso è stato commesso;
- è necessaria, ove richiesta, la richiesta di procedere contro la società da parte del Ministero della Giustizia o della querela¹⁰.

In merito ai reati-presupposto commessi all'estero occorre distinguere tra un primo gruppo di reati in cui il Decreto 231 si applica sempre e comunque (delitti contro la personalità dello Stato, delitti di falsità in monete e valori, delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, pratiche di mutilazione di organi genitali femminili, abusi di mercato) ed un secondo gruppo in cui occorre stabilire se il reato sia stato commesso all'estero o in Italia.

A proposito di questa seconda categoria, il Decreto 231 non pone alcuna regola particolare per stabilire se un reato sia stato commesso all'estero o in Italia, con la conseguenza che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana, e che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione (art. 6 c.p.). È dunque sufficiente che solo una parte (anche minima) dell'azione o della omissione sia commessa in Italia per attrarre l'intero fatto nell'ambito della giurisdizione del nostro Stato.

Per "sede principale" deve intendersi il luogo in cui l'azienda svolge prevalentemente l'attività di direzione ed amministrazione dell'impresa, talché la legge in commento intende sottoporre il reato alla giurisdizione italiana solo se la lacuna organizzativa si è realizzata nel nostro Paese¹¹.

3. IL MODELLO 231

3.1. CONTENUTO E STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BIM Insurance Brokers S.p.A. è stato redatto, anche al fine di adempiere efficacemente alla sua funzione prioritaria di strumento per la mitigazione dei rischi, utilizzando un'impostazione metodologica in grado di affermare una soluzione che risulti applicabile in forma unitaria e in modo sostanzialmente univoco a tutte le componenti societarie del Gruppo, nel rispetto dell'esigenza di contemperare la specificità strutturale del Gruppo e le specializzazioni operative delle singole realtà ricomprese nel perimetro dello stesso.

Il Modello tiene conto dei contenuti dello Statuto, del Codice Etico e di Comportamento del gruppo, della normativa regolamentare in materia (con particolare riferimento ai Regolamenti IVASS), dei principi di

¹⁰ Art. 4, Decreto 231: «Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministero della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo».

¹¹ Il Decreto 231 non contiene alcuna definizione di "sede principale": tuttavia, la definizione viene tradizionalmente individuata facendo riferimento alla giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 9, r.d. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare), relativo alla determinazione del Tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.

Nel caso di assenza dell'indicazione formale si dovrà ovviamente tener conto del luogo in cui si trova il centro della direzione amministrativa ed organizzativa della società. Nel caso in cui si riscontri una divergenza fra il dato formale e quello sostanziale, se il centro della direzione amministrativa ed organizzativa della società si trova nel territorio dello Stato, anche se formalmente risulta all'estero, la giurisdizione italiana è fatta salva da tale disposizione di legge, che stabilisce la validità per i terzi della sede effettiva.

gestione ed amministrazione di BIM Insurance Brokers S.p.A., della sua specifica struttura organizzativa, nonché del complesso di norme procedurali interne al sistema di controllo.

Il Modello è approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione di BIM Insurance Brokers S.p.A. conformemente alle previsioni dell'art. 6, comma 1, lett. a), Decreto 231, quale espressione ed emanazione dell'Organo Dirigente.

Il vigente Modello fa rinvio alla struttura di *governance* e organizzativa adottata e disciplinata dallo Statuto sociale, dal corpo di deleghe di tempo in tempo vigenti, dai Regolamenti, dai Manuali di Processo, dalle Procedure, informatiche o di diversa natura, dai Protocolli di Controllo 231 e dall'altra alla Normativa Interna.

L'approccio metodologico seguito da BIM Insurance Brokers S.p.A. sulla predisposizione di documenti operativi. In alcuni casi essi sono dettagliati e integrati da procedure della controllante in quanto soggetto che stabilisce regole generali cui devono sempre ispirarsi le attività di tutti i soggetti economici che compungono il gruppo.

BIM Insurance Brokers S.p.A. ritiene tale approccio conforme alle disposizioni contenute nel Decreto 231: esso consente inoltre, attraverso un sistematico rinvio alla normativa aziendale – presupposto operativo e di controllo delle attività sensibili ai rischi di reato – un adeguamento automatico e immediato dei presidi di prevenzione, senza dover intervenire sull'impianto del Modello per recepire il singolo cambiamento di processo o di una sua fase rilevante.

In questo modo, l'insieme della regolamentazione interna e dei controlli operativi aziendali viene assoggettato a un continuo processo di adattamento e di progressivo adeguamento, assicurando nel tempo un sistema integrato, flessibile e costantemente aggiornato che risponde alle logiche, ai principi e alle linee applicative previste dal Decreto 231.

3.2. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO E RELATIVI PRESIDI

I presidi di controllo sono stati costruiti nell'ottica di garantire una più efficace copertura contro il rischio di colpa organizzativa, che il Decreto 231 intende sanzionare sotto il profilo amministrativo e pecuniario.

Il risultato di tali attività conduce alla definizione di Protocolli specificamente mirati a prevenire il rischio di commissione di reati-presupposto.

I Protocolli, elaborati in relazione ai singoli processi aziendali esaminati, costituiscono parte integrante del Modello: nella loro formulazione è stato privilegiato un metodo di analisi, che ha valorizzato ognuna delle seguenti fasi:

- la rilevazione delle singole aree operative di rischio, in base alle fattispecie di reato considerate dal Decreto 231 e all'identificazione, al loro interno, delle sole attività e processi sensibili per i quali si è accertata l'esistenza di rischi concreti di comportamenti illeciti;
- la selezione di quelle fattispecie di reati e di illeciti amministrativi per cui si è riscontrata una propensione al rischio di accadimento nell'ambito dell'attività di BIM Insurance Brokers S.p.A., ordinate e classificate in base a una matrice di probabilità dell'evento (alto/medio/basso);
- l'associazione dei processi organizzativi e operativi - per i quali si è avuto modo di verificare la sussistenza di un rischio di esposizione all'evento illegale in base a una valutazione preventiva - a ciascuna tipologia di reati-presupposto;
- l'emanazione di regole e linee applicative (strumenti e presidi), secondo le tecniche riconducibili alla *better regulation*, dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di BIM Insurance Brokers S.p.A. in relazione ai reati da prevenire.

I Protocolli sono stati predisposti in modo da:

- integrarsi con i processi aziendali e le procedure interne;
- definire criteri, regole e strumenti atti a prevenire la commissione dei reati presupposto;

- indicare i presidi organizzativi e comportamentali di diffusa applicabilità, in grado di prevenire irregolarità nei processi decisorii e illecità nella gestione, quali fonte di responsabilità ai sensi del Decreto 231.

I Protocolli contengono accorgimenti specifici, fatti di regole interne ed etiche, nonché di strumenti informatici, operativi e di controllo, che sono adottati come rafforzativo delle procedure e dei processi ordinari in vigore.

L'insieme dei Protocolli deve essere rispettato da tutti i Destinatari, specie allorché:

- si incorra, anche inconsapevolmente, in una situazione a rischio da prevenire nell'esercizio dell'attività bancaria;
- si imponga una maggiore prudenza nella gestione a motivo della natura pubblica o di ente politico della controparte;
- si richiede un'accorta misurazione e valutazione della rischiosità insita nelle operazioni creditizie o nelle transazioni economico-finanziarie.

Il compito di valutare, sotto il profilo dell'adeguatezza normativa, la permanenza dell'idoneità degli accorgimenti operativi specifici e dei presidi di controllo a prevenire i comportamenti anomali e penalmente rilevanti è affidato all'Amministratore Delegato di BIM Insurance Brokers S.p.A. che si avvale della consulenza tecnica interna e dei soggetti facenti capo alla Controllante Banca Intermobiliare.

Nel contempo, il controllo di adeguatezza, efficienza ed efficacia applicativa del Modello è affidata a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa.

Il documento, infine, viene approvato dal C.d.A. di BIM Insurance Brokers S.p.A.

Risulta, dunque, adottato un sistema integrato di presidi (vedere anche il Doc. 05 - Sistema dei Presidi), sottoposto, da un lato, all'azione di vigilanza sul suo funzionamento e alla sua osservanza a cura dell'O.d.V. e dall'altro al controllo di conformità da parte della Funzione *Compliance* della Capogruppo.

Il sistema si presenta:

- flessibile e pronto a essere implementato in caso di aggiornamenti o innovazioni normative che allunghino la lista dei reati presi in considerazione dal Decreto 231, estendendone il campo di applicazione;
- idoneo ad agevolare l'O.d.V. nell'esercizio delle funzioni di controllo e supervisione del Modello adottato, secondo quanto previsto dal Decreto 231.

La materia disciplinata dal Decreto 231 esprime un rischio alto di *compliance* per la natura della responsabilità da esso prevista: per tale ragione, si rende opportuna e necessaria l'adozione di forme di collaborazione e di interscambio informativo tra Funzione *Compliance* e O.d.V.

3.3.COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

Al fine di un'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, BIM Insurance Brokers S.p.A. assicura una corretta divulgazione dei contenuti dei documenti componenti il Modello.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'O.d.V., cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di «promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello» e di «promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto 231, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali».

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle norme etiche e delle disposizioni interne.

Gli aggiornamenti e gli eventuali adeguamenti del Modello sono predisposti secondo le regole descritte nel precedente paragrafo e diffusi ai Destinatari mediante apposite comunicazioni.

L'adozione del presente Modello – in linea con quanto è avvenuto con il Codice Etico e di Comportamento – viene comunicata a tutti i Destinatari e la documentazione è resa disponibile tramite *intranet* aziendale. Viene assicurata la tracciabilità dell'informativa interna e la relativa documentazione è messa agli atti di BIM Insurance Brokers S.p.A.

3.3.1. DESTINATARI DEL MODELLO

“Destinatari” del presente Modello - cioè l'insieme dei soggetti che sono tenuti al rispetto delle regole e dei principi ivi previsti – sono, quindi, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell'interesse di BIM Insurance Brokers S.p.A.:

- soci;
- componenti degli Organi Sociali (ad esempio Amministratori e Sindaci);
- qualsiasi altro Soggetto Apicale (per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione);
- dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo (a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, interinali, in prova o in stage);
- *partner*, consulenti, professionisti e fornitori di beni e servizi (Compagnie, Filiali e Agenti *in primis*);
- ogni altra controparte che intrattenga con BIM Insurance Brokers S.p.A. rapporti contrattualmente regolati.

Tutti coloro che svolgono attività identificate come a rischio-reato devono essere opportunamente formati e informati in relazione ai contenuti della normativa e del presente Modello.

3.3.2. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ogni Destinatario è tenuto a:

- conoscere i contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso ai soggetti a ciò deputati, anche attraverso sistemi di *whistleblowing*.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, BIM Insurance Brokers S.p.A. promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con un livello di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello ed il Codice Etico e di Comportamento anche sull'Intranet aziendale.

Ai nuovi dipendenti viene consegnato, all'atto dell'instaurazione del rapporto, una copia del Modello e viene fatta sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei contenuti ivi descritti.

La diffusione del Modello ai componenti degli Organi Sociali di BIM Insurance Brokers S.p.A. è di competenza della Direzione Affari Societari e Legali.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti che intrattengano con BIM Insurance Brokers S.p.A., e/o con i suoi controllati, rapporti contrattualmente regolati (ad esempio Compagnie, Filiali e Agenti, ecc.). A tali soggetti viene consegnata copia del Modello e del Codice Etico e di Comportamento e viene fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti la presa visione di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti (vedere Clausola contrattuale contenuta nell'Allegato 3).

3.3.3. LA FORMAZIONE

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere i contenuti delle prescrizioni del Decreto 231 e del Modello, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, delle responsabilità assegnate e del livello di rischio dell'area in cui operano.

L'attività formativa può essere pianificata ed erogata su iniziativa dell'Amministratore Delegato, su richiesta dell'O.d.V., o su proposta della Controllante.

L'attività formativa può essere erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula: con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento/implementazione del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.

L'O.d.V., per il tramite delle preposte funzioni, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione agli interventi formativi e agli esiti di efficacia di essi.

3.4.IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio rappresenta un elemento essenziale per il funzionamento del presente Modello, contribuisce alla sua effettiva applicazione e garantisce l'efficacia dell'azione di vigilanza svolta dall'O.d.V..

Il sistema sanzionatorio trova concreta applicazione ogni qualvolta vengano riscontrati comportamenti o attività non conformi alle indicazioni ed alle prescrizioni del Modello.

Il sistema sanzionatorio prevede una differenziazione applicazione in base alla tipologia di prescrizione violata, alla gravità dell'infrazione e al ruolo dei soggetti interessati:

- Dipendenti (esclusi i Dirigenti): BIM Insurance Brokers S.p.A. provvede a mantenere aggiornato il "codice disciplinare" estendendo le vigenti sanzioni disciplinari anche ai casi di violazione delle disposizioni introdotte dal Decreto 231 e di quanto previsto dal Modello.
- Dirigenti: BIM Insurance Brokers S.p.A. provvede a inserire nelle singole lettere-contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità di condotte contrastanti con le norme di cui al Decreto 231 e con il Modello.
- Consiglieri di Amministrazione e Sindaci: è richiesta, al momento dell'accettazione del mandato, la sottoscrizione ed adesione al Modello adottato dal gruppo, con la previsione che, in caso di violazione dello stesso, l'O.d.V. provveda ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per le necessarie iniziative sulla base delle norme per tempo vigenti.
- Destinatari terzi (esemplificativamente, professionisti e fornitori): nei relativi contratti deve essere inserito un esplicito riferimento alla scelta effettuata dal gruppo in merito alla compliance al Decreto 231 e all'obbligo di rispettare le Linee di condotta enunciate nel Codice Etico e di Comportamento e dal Modello. La clausola disciplina, altresì, le conseguenze risarcitorie, derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto 231 e nel Modello (vedi Allegato 3, Clausola Contrattuale 231).

Il sistema sanzionatorio viene attivato a prescindere dall'instaurazione di un procedimento penale a carico del Destinatario, diretto ad accertare l'eventuale violazione delle disposizioni contenute nel Decreto 231. BIM Insurance Brokers S.p.A., attraverso le competenti strutture interne, comunica al soggetto controllante le eventuali violazioni del proprio Modello e le sanzioni applicate.

3.5.AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231, il compito di fornire informazioni al fine di aggiornare il Modello spetta all'O.d.V..

A tal fine l'O.d.V., anche avvalendosi del supporto delle funzioni aziendali preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla società – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Anche Funzioni interne possono proporre modifiche/integrazioni del Modello 231/01.

Modifiche e/o integrazioni possono rendersi necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- emanazione di Regolamenti IVASS rilevanti ai fini del corretto funzionamento del Sistema 231/01;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- emanazione e modifica di linee guida da parte dell'Associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del Decreto 231 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'O.d.V., sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e alla Funzione Compliance della Controllante le proposte di aggiornamento del Modello scaturite dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva la nuova versione del Modello e identifica le funzioni aziendali deputate ad assicurare l'informativa interna e la diffusione ai terzi interessati.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'O.d.V., il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati. L'O.d.V. provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1.CONNOTAZIONE E REQUISITI

L'art. 6, comma 1, del Decreto 231 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un O.d.V. dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare sulla formale adozione del Modello ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 231 e, contestualmente, a nominare i componenti dell'O.d.V..

L'O.d.V. deve rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza, in quanto organo che riporta direttamente ai vertici aziendali e garante di imparzialità nel vigilare sulle prescrizioni del Modello;
- professionalità, poiché i suoi componenti devono essere dotati di strumenti e competenze tecniche che permettano di svolgere efficacemente la funzione assegnata;
- continuità di azione, per poter garantire la costante ed effettiva attività di monitoraggio sul Modello.

In relazione alla composizione dell'O.d.V., il Decreto 231 consente di optare sia per una composizione monocratica sia collegiale. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve essere comunque idonea ad assicurare l'effettività e l'efficienza dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente nonché garantire autonomia, indipendenza e credibilità dell'O.d.V..

BIM Insurance Brokers S.p.A. si è valse della possibilità di fruire di un O.d.V. di tipo PLURISOGGETTIVO attribuendo al Collegio Sindacale anche le funzioni di O.d.V.

La nomina a membro del Collegio Sindacale di BIM Insurance Brokers S.p.A. comporta l'automatica assunzione dell'incarico di membro dell'O.d.V.. Alla cessazione – per scadenza o per altro motivo – dell'incarico di membro del Collegio Sindacale consegue l'automatica cessazione dell'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Per la sostituzione di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, si fa rinvio alle disposizioni di legge che disciplinano la sostituzione dei membri del Collegio Sindacale.

4.2. FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza provvede a individuare le regole per il proprio funzionamento, attraverso l'emanazione di un Regolamento nel quale sono altresì indicate le modalità di gestione dei flussi informativi necessari ad assicurare le attività di vigilanza di cui è incaricato, dandone informativa al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che:

- i componenti dell'O.d.V. non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né devono essere legati alla stessa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, ad esclusione del rapporto di lavoro dipendente;
- non possono essere nominati componenti dell'O.d.V.: (a) coloro nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale o sia stata adottata una misura restrittiva della libertà personale per uno dei reati previsti dal Decreto 231 ed il procedimento sia in corso; (b) coloro i quali abbiano riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal suddetto Decreto.

Qualora i componenti dell'O.d.V. incorrano in una delle suddette situazioni di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione revoca il mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare ciascun componente ovvero l'intero O.d.V., qualora si verifichi una giusta causa di revoca tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'O.d.V. idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità di svolgere il suo mandato per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'O.d.V. o a qualcuno dei suoi componenti, di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'O.d.V.;

- un grave inadempimento dei doveri propri dell'O.d.V.;
- una sentenza irrevocabile di condanna di BIM Insurance Brokers S.p.A. ai sensi del Decreto 231, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti, il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto 231;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'O.d.V. per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico di un componente dell'O.d.V., ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Resta inteso che, ove applicabili, le suddette cause di revoca valgono anche come cause di ineleggibilità o decadenza. Inoltre, la perdita del requisito di indipendenza o di onorabilità così come l'esistenza di un conflitto di interesse permanente, valgono quale giusta causa di revoca/decadenza.

Infine, l'O.d.V. si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti, fatte salve le specificità menzionate dalle disposizioni di legge che disciplinano la composizione del Collegio Sindacale.

Ciascun componente dell'Organismo potrà rinunciare al mandato con un preavviso di quarantacinque giorni.

4.3.FUNZIONI E POTERI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare su:

- efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231;
- osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito;
- aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alla mutata organizzazione aziendale ovvero all'introduzione di nuovi reati-presupposto e/o di modifiche normative aventi impatti sull'operatività aziendale. A tale proposito, compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

La responsabilità ultima dell'adozione di Modello resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

L'O.d.V. svolge altresì le funzioni prescritte dall'art. 52 del Decreto 231/2007 in materia di antiriciclaggio (sul punto si veda quanto commentato a proposito dei fenomeni di riciclaggio nella apposita sezione delle schede reato). Inoltre, l'O.d.V. svolge azioni di controllo ai fini del rispetto del REGOLAMENTO IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019 (in materia di antiriciclaggio).

A fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati l'O.d.V. dovrà, in un'ottica operativa, svolgere i seguenti specifici compiti:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello, l'O.d.V. dovrà:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
 - aggiornare le attività nelle aree sensibili avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti. A tale scopo, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività nelle suddette aree;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi contenuti del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'O.d.V. o messe a sua disposizione;
- in ogni caso, effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio dovrà:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto 231 e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività degli stessi;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione: i) le proposte di adeguamento del Modello; ii) le azioni necessarie per la concreta implementazione del Modello (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
 - verificare periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

Inoltre, ogni variazione dell'Organigramma e/o del mansionario e/o del sistema delle deleghe e procure dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'O.d.V. di BIM Insurance Brokers S.p.A. al fine di definire se vi sia o meno un'incidenza sostanziale sul Modello. Nel caso, l'O.d.V. dovrà proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune o necessarie modifiche ed integrazioni.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni l'O.d.V. deve disporre di adeguate risorse finanziarie tramite un budget messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. nell'espletamento dei suoi compiti ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali interne.

Per esercitare la funzione l'O.d.V. può avvalersi del supporto tecnico di soggetti esterni specialisti (c.d. funzione di *internal auditing*) che agirà sotto il controllo operativo ed economico dell'O.d.V.

L'O.d.V. formula un Regolamento delle proprie attività (modalità di riunione, determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

4.4.OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'accertamento di eventuali violazioni dello stesso, o del Codice Etico di Comportamento, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'O.d.V., come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali che operano nelle aree a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'O.d.V. tutte le informative – già non a sua disposizione - che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, da Autorità Pubbliche di Vigilanza o altre autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto 231;

- rapporti predisposti dai responsabili delle Aree/Funzioni nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle previsioni del Decreto 231;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, copia del Documento di Valutazione dei Rischi, degli eventuali aggiornamenti, ecc.) nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le relazioni interne dalle quali possano emergere responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto 231;
- i report riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- i cambiamenti organizzativi o di business;
- l'adozione di nuove procedure o la modifica delle procedure esistenti;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- gli incarichi conferiti alla società di revisione;
- le comunicazioni, da parte degli organismi di controllo e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

Ad integrazione del suddetto sistema di *reporting*, devono intendersi quali elementi qualificanti del sistema di controllo sui flussi finanziari le comunicazioni periodiche predisposte dall'Amministrazione in merito all'assenza di criticità emerse nell'attività di competenza.

L'O.d.V. può richiedere, se ove ritenuto necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali.

Tutti i dipendenti e collaboratori che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico e di Comportamento emanati da BIM Insurance Brokers S.p.A., hanno l'obbligo di informare l'O.d.V..

A tal fine, l'O.d.V. istituisce una casella di posta elettronica dedicata, cui inoltrare le predette comunicazioni, che sarà opportunamente comunicata al personale.

I Destinatari sono invitati - laddove vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non conformi al Modello 231 e, in particolare, con le prescrizioni contenute nei Protocolli Generali e Speciali e nel Codice etico e di comportamento (in breve: violazioni) - ad informare l'O.d.V., anche utilizzando il seguente indirizzo e-mail: odv231@bimbrokers.it. In alternativa, è possibile utilizzare l'indirizzo di posta tradizionale: Via Gramsci, 7 - 10121 TORINO.

Oltre ai canali sopra citati, BIM Insurance Brokers S.p.A. mette a disposizione dei soggetti apicali e dei sottoposti apposita piattaforma informatica adibita allo scopo di raccogliere le segnalazioni rientranti nel perimetro di applicazione delle norme di *governance* in materia di *Whistleblowing*.

I canali di segnalazione delle violazioni adottati dal Gruppo sono idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

È fatto divieto di porre in essere atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alle segnalazioni di cui sopra, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.

Vengono altresì previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le informazioni pervenute all'O.d.V. saranno utilizzate ai fini di un miglioramento della pianificazione dell'attività di controllo. È rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di attivarsi a seguito di una eventuale segnalazione.

Le competenti funzioni di BIM Insurance Brokers S.p.A. trasmettono tempestivamente all'O.d.V. completa informativa in relazione all'attivazione del sistema sanzionatorio di cui di seguito, sin dalla fase di apertura del procedimento disciplinare, ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

L'O.d.V. si rende garante della tutela degli eventuali soggetti segnalanti.

4.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'O.d.V. riporta i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'O.d.V.:

- riferisce su base periodica al Consiglio di Amministrazione, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello e trasmette copia di tale relazione al Collegio Sindacale.
- riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su base continuativa, mediante la presentazione di rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo;
- riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello;
- presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo.

Inoltre, l'O.d.V. riferirà agli organi sopra menzionati specifici fatti od accadimenti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In particolare, esso dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione in merito a:

- azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre BIM Insurance Brokers S.p.A. pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
- eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine.

Gli incontri dell'O.d.V. con gli organi societari devono essere verbalizzati: la documentazione al riguardo deve essere conservata agli atti di BIM Insurance Brokers S.p.A.

4.6. RAPPORTI E FLUSSI INFORMATIVI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA CONTROLLANTE

I rapporti tra l'Organismo di Vigilanza della controllante e l'Organismo di Vigilanza delle controllate (tra cui quindi l'O.d.V. di BIM Insurance Brokers S.p.A.) si svolgono in ottica paritaria e di distinzione operativa. Pertanto, vengono assicurati flussi informativi reciproci tra i due Organismi che garantiscono, al contempo, la loro autonomia e il loro coordinamento in modo da rendere armonico ed efficace il sistema dei presidi 231 all'interno del Gruppo. In definitiva l'Organismo di Vigilanza di BIM Insurance Brokers S.p.A. trasmetterà

all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo le proprie periodiche relazioni e parteciperà alle riunioni da questo promosse.

5. GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

La corporate governance di BIM Insurance Brokers S.p.A. - ossia l'insieme di regole finalizzato a individuare precisamente competenze e responsabilità degli organi sociali, del *management* e di tutti i soggetti che operano nell'organizzazione, garantire una sana e corretta gestione dell'impresa, assicurando, anche attraverso un adeguato sistema di controllo interno, un costante monitoraggio ed una accorta gestione del rischio - è disegnata tenendo conto:

- delle previsioni di legge;
- dallo Statuto;
- della normativa dettata dall'Ente regolatore e di controllo (IVASS);
- dalle linee di indirizzo proposte da AIBA.

Nello specifico, BIM Insurance Brokers S.p.A. ha sviluppato un insieme di strumenti di governance che sono oggetto di continua verifica e confronto con l'evolversi del contesto normativo, delle prassi operative e dei mercati - periodicamente monitorati per verificarne il livello di applicazione.

Per i dettagli si rinvia:

- al sistema dei Presidi 231;
- alla documentazione relativa alla Corporate Governance;
- alla normativa interna.

Inoltre, per quel che concerne la definizione dettagliata del funzionamento della struttura organizzativa di BIM Insurance Brokers S.p.A. rilevano, in quanto normativa aziendale di riferimento, l'Organigramma, il Modello Organizzativo, i Mansionari e la normativa operativa.